

CAMERA DEI DEPUTATI N. 874

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FEDI, LA MARCA, PORTA, GARAVINI, GIANNI FARINA,
COCCIA, IORI, TIDEI, BIONDELLI, RAMPI**

Istituzione del Consiglio nazionale per l'integrazione
e il multiculturalismo

Presentata il 2 maggio 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo un non troppo remoto passato in cui era luogo di partenza di emigranti verso tutto il mondo, l'Italia è ormai divenuto un Paese di immigrazione. Lo dimostrano i dati e le stime forniti dalla Caritas e da Migrantes che, con il Dossier Statistico Immigrazione », negli ultimi ventidue anni ha costantemente monitorato il fenomeno della presenza degli stranieri nel nostro Paese.

Al 31 dicembre 2011, i cittadini stranieri soggiornanti in Italia compresi i comunitari erano ufficialmente 5.011.000 (8,2 per cento della popolazione residente). Un numero più alto, sia pure di poco, rispetto a quello dell'anno precedente (4.968.000), nonostante l'incidenza della crisi economica che ha reso di certo molto meno forte il richiamo dell'Italia come luogo di lavoro e di vita. Che si tratti di un fenomeno co-

stante e crescente nel tempo è dimostrato dal fatto che la variazione nelle presenze degli stranieri tra il 2007 e il 2011 è stata del 38,8 per cento; solo tra il 2010 e il 2011 è risultata del 2,9 per cento.

Nel 2011 i nati stranieri in Italia sono stati circa 80.000, circa il 24 per cento del totale degli stranieri residenti. Nello stesso anno gli iscritti nelle scuole italiane erano 755.939.

Nonostante l'impatto dell'immigrazione sul nostro Paese sia di proporzioni enormi e investa i settori più diversi (dall'economia alla politica, dalla cultura alla lingua, dalla religione alla vita sociale), manca ancora un'adeguata risposta alle problematiche che inevitabilmente ineriscono a ogni grande processo di cambiamento. L'immigrazione è per lo più utilizzata come argomento di polemica pubblica, ma

poco viene messo in campo per valorizzarne appieno le potenzialità positive.

Le politiche volte all'integrazione sociale degli stranieri sono ancora largamente insufficienti: scontano un'acuta disomogeneità, con rari picchi di eccellenza accanto a frequenti situazioni di incuria, e mostrano una scarsa capacità di coordinamento, con una flebile comunicazione tra il livello centrale e le varie realtà territoriali e di queste ultime tra loro.

A fianco a ciò, si assiste sempre più frequentemente a un'inquietante *escalation* di episodi di razzismo, spesso violenti, che sono interpretabili nella loro diversità sotto il comune denominatore della strumentalizzazione delle minoranze come elemento catalizzatore del disagio sociale. In altri termini, com'è confermato da numerose ricerche, a compiere gesti di xenofobia sono quelle persone che non hanno avuto l'occasione di confrontarsi virtuosamente con il tema della diversità culturale.

In sostanza, poca è l'attenzione reale al mondo dell'immigrazione come ricchezza in grado di partecipare alla vita del Paese: l'impressione è che anche i casi di riuscita integrazione di stranieri siano avvenuti più per l'azione di circostanze singolari e per il trascorrere del tempo che per un concreto investimento politico.

Risulta evidente, allora, come la legislazione vigente in materia di immigrazione non riesca ad assicurare un'efficace *governance* dell'integrazione sociale e civile degli immigrati. A livello centrale nel dicembre 1998 è stato insediato, presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), un organismo nazionale di coordinamento per le politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri a livello locale, previsto dall'articolo 42, comma 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. A livello provinciale operano invece i consigli territoriali per l'immigrazione, organismi collegiali istituiti con il regolamento di attuazione del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica

n. 394 del 1999. Non mancano inoltre organismi di coordinamento di carattere regionale o con altre caratterizzazioni localizzate.

Come risulta chiaro, c'è in Italia una proliferazione di organismi di coordinamento che finisce per smentirne le medesime ragioni istitutive. L'organismo nazionale istituito presso il CNEL non può bastare appieno e da solo alla funzione di coordinare e di monitorare le politiche per l'integrazione, a causa dell'ampiezza delle sue dimensioni e della propria vocazione economico-occupazionale.

Al contrario, nei principali Paesi occidentali, coinvolti in forme diverse ma comunque altrettanto massive dal fenomeno dell'immigrazione straniera, esistono organismi in grado di svolgere compiti precisi con risultati visibili. Se nei Paesi scandinavi e in quelli del *Commonwealth* britannico, come Canada e Australia, si è puntato su agenzie nazionali che gestiscono direttamente le politiche dell'integrazione fornendo anche servizi sociali e mediazione culturale, nei Paesi europei continentali esistono organismi consultivi dotati di una forma snella e di una capacità d'indagine, di proposta e d'azione incisiva.

La proposta di legge in oggetto intende istituire un organismo che nella sua peculiarità guardi a queste ultime esperienze, rispetto alle prime più in linea con l'assetto organizzativo predisposto dalla legislazione e dalle politiche attive per l'immigrazione italiane. In particolare, per tipologia di immigrazione (provenienza, lingua e cultura degli stranieri) e per caratteristiche socioeconomiche del Paese ospite, il modello scelto come termine di paragone per elaborare anche in Italia un organismo in grado di studiare, monitorare e coordinare le politiche dell'integrazione è anche quello di più recente istituzione (2006): lo spagnolo *Foro para la Integración Social de los Immigrantes*. Rispetto al Foro spagnolo, tuttavia, l'organismo che si propone di istituire in Italia vuole recuperare un elemento tipico dell'azione delle agenzie dei Paesi anglosassoni, qual'è l'attenzione alle politiche della

diversità culturale, da rivolgere non solo agli immigrati ma anche alla popolazione autoctona.

L'organismo prende pertanto il nome di Consiglio nazionale per l'integrazione e il multiculturalismo (CNIM). Esso è dotato di una struttura leggera e flessibile: i membri, oltre al presidente, sono trenta, tripartiti a seconda della loro provenienza rispettivamente dalla pubblica amministrazione, dalle organizzazioni sociali attive nell'ambito dell'integrazione degli immigrati e del multiculturalismo, tra le quali le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale, e dalle associazioni legalmente costituite degli immigrati e dei rifugiati. Rispetto all'organismo del CNEL, incentrato quasi esclusivamente sulle realtà istituzionali locali, il CNIM vuole avere il ruolo complementare di concordare linee d'azione politica sull'integrazione con l'associazionismo e con il mondo economico. Il presidente del CNIM è nominato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. I membri del CNIM sono indicati dalle stesse realtà che concorrono a comporlo e hanno un mandato quinquennale con possibilità di riconferma. Per dare maggiore efficacia all'azione del CNIM, i suoi membri — oltre a riunirsi in assemblea plenaria almeno quattro volte l'anno — fanno parte ciascuno di una delle cinque commissioni tematiche che si riuniscono con cadenza bimestrale e che lavorano sui seguenti temi: educazione e sensibilizzazione; diversità culturale; impiego e formazione; diritti e partecipazione; integrazione sociale; istituzioni europee e internazionali.

I compiti che il CNIM svolge sono vari: formulare proposte e raccomandazioni volte a promuovere l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati nella società italiana; ricevere informazioni sui programmi e sulle attività che, in materia di integrazione sociale dei soggetti immigrati, fanno carico alla pubblica amministrazione; recepire e indirizzare le proposte delle organizzazioni sociali attive nell'ambito dell'integrazione degli immigrati e del

multiculturalismo, ai fini di facilitare la convivenza tra i soggetti immigrati e la società che li ospita e di tutelare e promuovere la diversità culturale; redigere un rapporto annuale sulle attività realizzate dal Consiglio stesso; redigere un rapporto annuale sulla situazione dell'integrazione sociale degli immigrati e sul multiculturalismo; esaminare, sulla base dei rapporti predisposti dal Governo, le politiche dell'Unione europea e la loro attuazione e a tal fine mantenere i contatti con i corrispondenti organismi dell'Unione e degli altri Stati membri; cooperare con altri organismi analoghi in ambito internazionale o locale al fine di coordinare l'insieme degli interventi attuativi; contribuire all'elaborazione della legislazione che incide sugli indirizzi di politica migratoria, di integrazione sociale e di promozione della diversità culturale, esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta delle Camere, del Governo, delle regioni o delle province autonome; compiere studi e indagini e formulare osservazioni e proposte di propria iniziativa sulle materie menzionate. Peculiarità del CNIM, innovativa nel panorama italiano del settore, è che esso sarà dotato di un proprio osservatorio permanente: una struttura in grado di monitorare lo stato dell'integrazione sociale degli immigrati e del confronto tra culture diverse presenti nel Paese. L'osservatorio è retto da un comitato scientifico composto da dieci membri, di cui sei nominati dalla pubblica amministrazione e quattro dalle istituzioni statistiche e accademiche più importanti del Paese. Il comitato scientifico si riunisce almeno quattro volte l'anno e si avvale, nelle proprie ricerche, della collaborazione di esperti da esso individuati. L'osservatorio, nonché il relativo comitato scientifico, sono presieduti da un esperto in materia di riconosciuto prestigio, eletto dall'assemblea del CNIM. Compiti dell'osservatorio sono: la raccolta, l'analisi e l'interscambio di informazioni in materia di immigrazione e di asilo nell'ambito dell'amministrazione generale dello Stato, delle regioni e degli enti locali; la raccolta e l'analisi delle informazioni provenienti da soggetti

pubblici e privati, tra i quali le organizzazioni attive nell'ambito dell'integrazione degli immigrati e della tutela della diversità culturale; l'elaborazione di propri studi e ricerche riguardanti la stessa materia, nonché la promozione e la diffusione di informazioni ottenute o prodotte in proprio, attraverso la pubblicazione e la

distribuzione; infine, la redazione, la pubblicazione e la distribuzione del rapporto annuale sulla situazione dell'integrazione sociale degli immigrati e sul multiculturalismo. Il CNIM è dotato di un segretario generale nominato con la medesima procedura del presidente e di un organico di cinque unità di personale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

CAPO I

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE PER L'INTE-
GRAZIONE E IL MULTICULTURALISMO

ART. 1.

(Istituzione).

1. È istituito il Consiglio nazionale per l'integrazione e il multiculturalismo (CNIM).

ART. 2.

(Composizione).

1. Il CNIM è composto da trenta membri, oltre il presidente, secondo la seguente ripartizione:

a) dieci in rappresentanza delle pubbliche amministrazioni;

b) dieci in rappresentanza degli immigrati e dei rifugiati, attraverso le loro associazioni legalmente costituite;

c) dieci in rappresentanza delle organizzazioni sociali, tra le quali le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative a livello nazionale, attive nell'ambito dell'integrazione degli immigrati e del multiculturalismo.

2. La rappresentanza delle pubbliche amministrazioni è composta secondo la seguente ripartizione:

a) sei rappresentanti delle amministrazioni dello Stato:

1) il direttore della Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie del Ministero degli affari esteri;

2) il capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno;

3) il direttore della Direzione generale per gli affari internazionali del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

4) il direttore della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

5) il capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri;

6) il capo del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri;

b) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

c) un rappresentante delle province, designato dall'Unione delle province d'Italia (UPI);

d) un rappresentante dei comuni, designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

3. La rappresentanza degli immigrati e dei rifugiati, attraverso le loro associazioni legalmente riconosciute, è costituita in modo da rispettare un criterio di distribuzione proporzionale rispetto alle zone di origine degli stessi.

4. La rappresentanza delle organizzazioni sociali attive nell'ambito dell'integrazione degli immigrati e del multiculturalismo è costituita secondo la seguente ripartizione:

a) sei rappresentanti di organizzazioni non governative attive nell'ambito dell'integrazione degli immigrati e del multiculturalismo;

b) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

c) un rappresentante delle organizzazioni imprenditoriali.

ART. 3.

(Nomina dei membri rappresentanti delle pubbliche amministrazioni).

1. I membri del CNIM di cui al comma 2 dell'articolo 2 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.

ART. 4.

(Nomina dei membri rappresentanti degli immigrati e dei rifugiati e delle organizzazioni sociali).

1. Nove mesi prima della scadenza del mandato dei membri del CNIM, la Presidenza del Consiglio dei ministri dà avviso di tale scadenza e dei termini di cui al presente articolo, mediante pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Le organizzazioni degli immigrati e dei rifugiati e le organizzazioni sociali, sindacali e imprenditoriali di carattere nazionale, entro un mese dalla pubblicazione dell'avviso di cui al comma 1 del presente articolo, trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri le designazioni dei rappresentanti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2.

3. Le organizzazioni cui appartengono i soggetti scelti ai sensi del comma 2 allegano alle designazioni un documento concernente i seguenti aspetti:

a) fini statutarie dell'organizzazione relativi alla promozione dell'integrazione sociale degli immigrati e della diversità culturale;

b) radicamento territoriale dell'organizzazione in ambito nazionale, ovvero posizione di preminenza in ambito locale;

c) esperienza e prospettive nello svolgimento di programmi volti all'integrazione sociale degli immigrati e al multiculturalismo;

d) efficacia ed efficienza nell'utilizzo di eventuali sovvenzioni pubbliche destinate al finanziamento delle loro attività, con particolare attenzione a quelle svolte negli ultimi cinque anni;

e) struttura e capacità di gestione;

f) rappresentatività in relazione al numero di soggetti immigrati presenti in Italia.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro un mese dalla trasmissione delle designazioni di cui al comma 2, sentiti i Ministri interessati, definisce l'elenco dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale e lo comunica a tutte le organizzazioni che hanno presentato designazioni.

5. Avverso l'atto di cui al comma 4 le organizzazioni, entro un mese dalla comunicazione del medesimo, possono presentare ricorso alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne dà comunicazione alle altre organizzazioni interessate.

6. Nel ricorso di cui al comma 5 le organizzazioni indicano tutti gli elementi necessari dai quali si può desumere il grado di rappresentatività, con particolare riguardo all'ampiezza e alla diffusione delle loro strutture organizzative, alla loro consistenza numerica ed eventualmente alla partecipazione effettiva alla formazione e alla stipulazione di contratti o di accordi collettivi nazionali di lavoro e alla composizione delle controversie individuali e collettive di lavoro. Analoga documentazione, a tutela dei propri interessi, possono fornire, entro il mese successivo alla notifica del ricorso, le organizzazioni controinteressate.

7. Il ricorso è deciso, udite le parti, entro quarantacinque giorni, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.

8. I membri del CNIM di cui al presente articolo sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

ART. 5.

(Presidente).

1. Il presidente del CNIM è nominato al di fuori dei componenti di cui all'articolo 2 con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato.

3. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del presidente, fino a quando non è nominato il nuovo presidente, le funzioni sono svolte dal vice presidente più anziano per elezione o, in casi di pari anzianità elettorale, dal più anziano di età.

ART. 6.

(Vice presidenti).

1. Il CNIM elegge tra i suoi membri due vice presidenti, nei modi previsti dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 1.

2. La funzione di vice presidente non è delegabile. In caso di decesso, dimissioni o decadenza del presidente e di entrambi i vice presidenti, le funzioni di presidenza sono esercitate da una persona designata dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

ART. 7.

(Durata in carica e sostituzione dei membri).

1. I membri del CNIM durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

2. I membri del CNIM possono essere revocati su richiesta delle istituzioni, enti od organizzazioni che li hanno designati. La richiesta deve essere trasmessa al presidente del CNIM, il quale provvede a dare comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri per gli adempimenti conseguenti.

3. In caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di uno dei membri di cui all'articolo 2, comma 2, la nomina del successore è effettuata entro un mese dalla comunicazione del presidente del CNIM all'organo interessato, nelle stesse forme in cui il membro è stato nominato.

4. In caso di decesso, dimissioni, decadenza o revoca di uno dei membri rappresentanti di cui all'articolo 2, commi 3 e 4, la nomina del successore è effettuata entro un mese dalla comunicazione del presidente del CNIM all'organizzazione od organo designante, cui era stato attribuito il membro da surrogare, sulla base della designazione da parte della stessa organizzazione od organo e con le modalità di cui all'articolo 4.

5. La nomina dei membri di cui ai commi 3 e 4 avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito.

ART. 8.

(Decadenza e incompatibilità).

1. Per la nomina a presidente e a componente del CNIM è necessario avere il godimento dei diritti civili e politici. La perdita di tali diritti comporta la decadenza dalla carica, che è disposta nella stessa forma prevista per l'atto di nomina.

2. La qualità di presidente o di membro del CNIM è incompatibile con quella di membro del Parlamento nazionale, di membro, del Parlamento europeo spettante all'Italia, nonché di componente del Governo e di consigli o assemblee regionali.

ART. 9.

*(Indennità, diaria di presenza
e rimborso delle spese).*

1. Il regolamento di cui all'articolo 21 disciplina le indennità, le diarie di presenza e il rimborso delle spese spettanti al presidente, ai vice presidenti e ai membri del CNIM.

CAPO II

COMPITI DEL CNIM E MODALITÀ
DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

ART. 10.

(Compiti).

1. Il CNIM:

a) formula proposte e raccomandazioni volte a promuovere l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati nella società italiana;

b) riceve informazioni sui programmi e l'attività che, in materia di integrazione sociale dei soggetti immigrati, fanno capo alle pubbliche amministrazioni;

c) recepisce e indirizza le proposte delle organizzazioni sociali attive nell'ambito dell'integrazione degli immigrati e del multiculturalismo, nell'ottica di facilitare la convivenza tra i soggetti immigrati e la società che li ospita e di tutelare e promuovere la diversità culturale;

d) redige un rapporto annuale sulla situazione dell'integrazione sociale degli immigrati e sul multiculturalismo;

e) esamina, sulla base dei rapporti predisposti dal Governo, le politiche dell'Unione europea nei settori di propria competenza e la loro attuazione e a tale fine mantiene i contatti con i corrispondenti organismi dell'Unione europea e degli altri Stati membri;

f) coopera con organismi analoghi in ambito internazionale o locale al fine di coordinare l'insieme degli interventi attuativi in favore dell'integrazione sociale degli immigrati e del multiculturalismo;

g) contribuisce all'elaborazione della legislazione che incide sugli indirizzi di politica migratoria, di integrazione sociale e di promozione della diversità culturale, esprimendo pareri e compiendo studi e indagini su richiesta delle Camere, del Governo, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

h) può formulare osservazioni e proposte, di propria iniziativa, sulle materie di cui al presente comma, previa deliberazione dell'assemblea plenaria di cui all'articolo 14;

i) compie studi e indagini di propria iniziativa sulle materie di cui al presente comma;

l) redige un rapporto annuale sulle proprie attività;

m) esercita tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge.

ART. 11.

(Attività consultiva).

1. Al CNIM possono richiedere pareri, nelle materie di cui all'articolo 10:

a) ciascuna Camera, secondo le norme del proprio regolamento;

b) il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente;

c) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie che rientrano nella loro potestà normativa, su richiesta presentata, previa deliberazione degli organi competenti, dal rispettivo presidente.

2. Il CNIM ha l'obbligo di esprimere il parere entro il termine fissato, salvo che, su sua richiesta, non sia concessa una proroga.

3. I pareri resi alle Camere sono da queste pubblicati secondo le norme dei rispettivi regolamenti. I pareri resi al Governo sono comunicati alle Camere dallo stesso Governo all'atto della presentazione dei provvedimenti sui quali sono stati richiesti, I pareri resi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono pubblicati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

ART. 12.

(Osservazioni e proposte).

1. Le osservazioni e le proposte del CNIM sono trasmesse al Governo, nonché alle Camere e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che ne disciplinano le modalità di recepimento nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.

2. Nelle materie di cui all'articolo 10 il CNIM può far pervenire alle Camere e al Governo le osservazioni e le proposte che ritiene opportune anche in riferimento all'attività dell'Unione europea e degli organismi internazionali ai quali l'Italia partecipa.

ART. 13.

(Designazione di componenti in organismi pubblici a carattere nazionale).

1. Il CNIM designa componenti di organismi pubblici a carattere nazionale secondo quanto previsto dalle leggi che ad esso attribuiscono il relativo potere. Tali designazioni sono trasmesse al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro competente entro dieci giorni dalla deliberazione dell'assemblea plenaria di cui all'articolo 14, adottata nelle forme e nei modi previsti dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 2.

CAPO III

ORDINAMENTO DEL CNIM

ART. 14.

(Assemblea plenaria).

1. Il CNIM si riunisce in assemblea plenaria ordinaria almeno quattro volte l'anno, su convocazione del presidente. Qualora la maggioranza dei membri lo richieda in forma scritta, il presidente convoca un'assemblea straordinaria.

2. Le convocazioni ordinarie dell'assemblea plenaria sono effettuate con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione. Le convocazioni straordinarie dell'assemblea plenaria sono effettuate con almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

3. Le convocazioni dell'assemblea plenaria devono indicare giorno, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno dei lavori ed, eventualmente, allegare la documentazione necessaria per una previa informazione sulle materie in discussione.

4. Nella prima convocazione dell'assemblea plenaria ordinaria è annunciata anche la seconda assemblea plenaria odierna.

ART. 15.

(Esecutivo).

1. In relazione all'esercizio dei compiti del CNIM, è istituito un esecutivo, composto dal presidente, dai vicepresidenti, dal segretario generale di cui all'articolo 23, dai presidenti delle commissioni di cui all'articolo 16 e dal presidente dell'osservatorio di cui all'articolo 18.

2. L'esecutivo è presieduto dal presidente del CNIM.

3. L'esecutivo si riunisce con cadenza bimestrale su convocazione del presidente.

4. Le convocazioni dell'esecutivo sono effettuate con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

5. Le convocazioni dell'esecutivo devono indicare giorno, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno dei lavori ed, eventualmente, allegare la documentazione necessaria per una previa informazione sulle materie in discussione.

ART. 16.

(Commissioni).

1. In relazione ai lavori dell'assemblea plenaria dedicati all'esame delle materie di cui all'articolo 10, sono istituite cinque commissioni, composte da membri del CNIM, tenendo conto delle rappresentanze presenti nello stesso CNIM anche in riferimento alle materie trattate.

2. Le commissioni si occupano dei seguenti temi:

- a) educazione e sensibilizzazione;
- b) diversità culturale;
- c) impiego e formazione;
- d) diritti e partecipazione;
- e) integrazione sociale;
- f) istituzioni europee e internazionali.

3. Le commissioni elaborano informative o proposte che sono sottoposte all'approvazione dell'assemblea plenaria del CNIM. A tale fine, durante i propri lavori, possono convocare esperti nelle materie trattate.

4. Le commissioni sono composte da sei membri ciascuna, eletti dall'assemblea plenaria del CNIM. Ogni membro può fare parte di una sola commissione.

5. Ciascuna commissione è presieduta da un suo membro eletto dall'assemblea plenaria del CNIM. La carica di presidente di commissione è incompatibile con quella di vice presidente del CNIM.

6. Le commissioni si riuniscono con cadenza bimestrale, ciascuna su convocazione del proprio presidente.

7. Le convocazioni delle commissioni sono effettuate con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

8. Le convocazioni delle commissioni devono indicare giorno, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno dei lavori ed, eventualmente, allegare la documentazione necessaria per una previa informazione sulle materie in discussione.

9. Possono essere istituite commissioni speciali a tempo determinato.

ART. 17.

(Pronunce).

1. Le pronunce del CNIM sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri in carica.

2. Qualora siano espresse posizioni discordanti sull'intera materia o su singoli punti, non si procede al voto e la pronuncia dà atto delle posizioni indicando per ciascuna di esse il numero e la categoria di appartenenza dei membri che l'hanno espressa e dandone formale comunicazione agli organi destinatari della pronuncia medesima.

ART. 18.

(Osservatorio).

1. In relazione alle sue funzioni di raccolta di dati di analisi, di studio e di diffusione di informazioni riguardanti le modalità di integrazione e lo sviluppo del multiculturalismo in Italia, il CNIM è dotato di un osservatorio permanente.

2. L'osservatorio permanente ha i seguenti compiti:

a) raccolta, analisi e interscambio di informazioni in materia di immigrazione e di asilo nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

b) raccolta e analisi delle informazioni provenienti da soggetti pubblici e privati, tra i quali le organizzazioni attive

nell'ambito dell'integrazione degli immigrati e della tutela della diversità culturale;

c) elaborazione di propri studi e ricerche riguardanti le materie di cui all'articolo 10;

d) promozione e diffusione delle informazioni ottenute o prodotte in proprio, attraverso le loro pubblicazione e distribuzione;

e) realizzazione, pubblicazione e distribuzione del rapporto annuale sulla situazione dell'integrazione sociale degli immigrati e sul multiculturalismo, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10.

3. L'osservatorio permanente è retto da un comitato scientifico, composto da dieci membri, secondo la seguente ripartizione:

a) due rappresentanti indicati dal Governo e designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

b) un rappresentante delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, indicato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

c) un rappresentante degli enti locali, designato congiuntamente dall'UPI e dall'ANCI;

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;

e) un rappresentante del Sistema statistico nazionale;

f) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

g) due esperti provenienti dall'ambito universitario, indicati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane;

h) un rappresentante del CENSIS.

4. L'osservatorio permanente e il comitato scientifico sono presieduti da un esperto di riconosciuto prestigio, eletto dall'assemblea plenaria del CNIM.

5. Il comitato scientifico si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convoca-

zione del suo presidente. Le convocazioni sono effettuate con almeno quindici giorni di anticipo rispetto alla data della riunione.

6. Le convocazioni devono indicare giorno, ora e luogo della riunione e l'ordine del giorno dei lavori ed, eventualmente, allegare la documentazione necessaria per una previa informazione sulle materie in discussione.

7. L'osservatorio permanente si avvale della collaborazione di esperti, secondo le deliberazioni del comitato scientifico.

ART. 19.

(Pubblicità delle sedute e degli atti).

1. Le sedute del CNIM sono pubbliche, salvo che sia deciso diversamente dall'assemblea plenaria, nelle forme previste dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 1.

2. Il regolamento di cui all'articolo 21, comma 1, disciplina le forme di pubblicità degli atti del CNIM.

3. Alle riunioni dell'assemblea plenaria e delle commissioni del CNIM hanno facoltà di intervenire, senza diritto di voto i presidenti delle Commissioni parlamentari, i membri del Governo, i presidenti dei consigli o delle assemblee e delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

4. Il CNIM può altresì invitare i soggetti di cui al comma 3 a intervenire, senza diritto di voto, alle riunioni dell'assemblea plenaria e delle commissioni.

ART. 20.

(Convenzioni e incarichi).

1. Il CNIM può stipulare convenzioni con amministrazioni statali, con enti pubblici e con soggetti privati per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari.

2. Gli incarichi temporanei per studi e per indagini sono conferiti a esperti, anche

estranei alle amministrazioni dello Stato, con provvedimento del presidente del CNIM, sentito l'esecutivo e nei limiti di spesa annualmente stabiliti. Il relativo provvedimento determina la durata dell'incarico e la misura del compenso.

ART. 21.

(Regolamenti).

1. L'attività del CNIM è disciplinata con regolamento approvato dall'assemblea plenaria con la maggioranza assoluta dei membri in carica. La stessa maggioranza è richiesta per ogni modifica del regolamento.

2. Limitatamente alle materie di cui dagli articoli 9, 13 e 22, comma 2, i relativi regolamenti, adottati con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo, sono approvati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 22.

(Stato di previsione della spesa e rendiconti).

1. La quota assegnata al CNIM per le spese occorrenti per il suo funzionamento è iscritta in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Nei limiti della quota stabilita, ai sensi del comma 1 del presente articolo, il CNIM provvede all'approvazione dello stato di previsione della spesa e alla gestione delle spese sulla base del regolamento di cui all'articolo 21, comma 2.

3. L'assemblea plenaria approva ogni anno lo stato di previsione della spesa, che è comunicato alle Camere e al Governo entro dieci giorni.

4. Il rendiconto a chiusura di ogni esercizio finanziario è trasmesso alla Corte dei conti.

ART. 23.

(Segretario generale).

1. Il CNIM ha un segretario generale, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il presidente del CNIM.

2. Il segretario generale è preposto ai servizi del CNIM ed esercita le funzioni previste dal regolamento di cui all'articolo 21, comma 1, o che gli sono attribuite dall'esecutivo.

ART. 24.

(Personale).

1. La dotazione organica complessiva dei ruoli del CNIM, compreso quello della dirigenza, è pari a cinque unità. Il personale del CNIM è inquadrato secondo quanto stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 25.

(Disposizione transitoria).

1. In sede di prima attuazione della presente legge, le designazioni di cui all'articolo 4 devono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro un mese dalla data di entrata in vigore della medesima legge.

ART. 26.

(Disposizioni finanziarie).

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione

del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0008910